



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>  
email:info@cattolica.net



## IL SINDACO

**ORDINANZA N. 148 del 07 agosto 2021**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA AL CONTROLLO DELL'ORDINE PUBBLICO E AL CONTEMPO ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO, E DI CONTAGIO DA COVID 19 MODIFICA DELLE MODALITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE**

## IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n.35 e s.m.i.;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- il Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche." che proroga al 31 dicembre 2021 il termine dello stato di emergenza nazionale per l'adozione di misure volte ad evitare la diffusione del COVID-19 e che detta disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuto necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di contrastare la diffusione del coronavirus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione di assembramenti;

Fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni che potranno essere assunte anche a seguito delle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

Considerato che in particolari aree del territorio di Cattolica, si manifesta una parte importante della c.d. "movida" giovanile;

Dato atto che è abitudine, soprattutto tra i giovani, trascorrere le serate nei luoghi più frequentati in si svolge la "movida" anche bevendo alcolici acquistati in modalità da asporto presso esercizi commerciali, artigianali o distributori automatici di bevande;

Considerato che alcune delle dette aree sono naturalmente predisposte ad accogliere tale fenomeno, mentre altre, in virtù della loro collocazione in corrispondenza di zone c.d. "residenziali" e di

accoglienza turistica, richiedono altresì necessariamente una maggior tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione di eventuali fenomeni di degrado oltre ovviamente al rispetto delle disposizioni riguardanti l'emergenza epidemiologica ancora in atto;

Visti gli esiti degli interventi, ad opera delle Forze dell'Ordine, eseguiti durante l'arco dell'intera giornata e in particolare durante i turni serali e notturni proprio in corrispondenza di quelle specifiche aree della città dove risulta particolarmente necessaria l'attività di controllo;

Tenuto conto che tali interventi avvengono per lo più nelle vicinanze di pubblici esercizi dove, a causa dell'afflusso di numerosi avventori, si verificano fenomeni di assembramento che impediscono il transito di pedoni che vogliono semplicemente fruire dell'area;

Tenuto conto altresì che si assiste a fenomeni di violenza e di vandalismo con conseguenti danneggiamenti anche nei confronti dell'arredo urbano;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine e salute pubblica;

Evidenziato che è necessario, a tutela della salute pubblica scongiurare i concreti rischi di una nuova diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte, peraltro nell'attuale fase di aumentata mobilità e di una maggiore occasione di contatti sociali.

Visto l'art. 54, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica prevede, al comma 4, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, previa comunicazione al prefetto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art.50 del D.lgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive integrazioni e modificazioni;

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

## **ORDINA**

1) ai titolari/gestori di pubblici esercizi con sede nell'area del territorio comunale a mare della ferrovia, di non vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Rimane invece consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione solamente se:

- 1.1) servita al banco nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- 1.2) con servizio ai tavoli, posizionati all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione e all'esterno, esclusivamente nelle rispettive aree in concessione;

2) ai titolari / gestori di esercizi di vicinato, di attività commerciali su area pubblica, di attività artigianali per alimenti e bevande e di distributori automatici con sede nell'area del territorio comunale a mare

della ferrovia, di non vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 20.00 alle ore 06.00;

3) che sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, compresi parchi e giardini aperti al pubblico site su tutto il territorio comunale (ad eccezione delle aree appositamente concesse alle attività economiche per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), dalle ore 20.00 alle ore 06.00, sia osservato il divieto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

### **DISPONE**

CHE l'efficacia del presente atto decorre dal 7 agosto 2021 fino alle ore 06.00 del giorno 23 agosto 2021 fatti salvi eventuali successivi provvedimenti in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID – 19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni che potranno essere assunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica.

CHE la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente e venga trasmessa:

- al Prefetto di Rimini;
- al Questore di Rimini;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Cattolica;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando Polizia Municipale;

### **AVVERTE**

CHE il mancato rispetto delle misure di contenimento relative alla gestione dell'emergenza sanitaria legate alla diffusione della sindrome da Covid- 19 di cui al presente atto, è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020, e ss.mm.ii.;

L'inottemperanza delle prescrizioni specificatamente previste dal presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali fissati dall'art.7 bis comma 1 bis del D.Lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel).

Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'accertamento di violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta come di seguito specificato:

- per le violazioni di cui ai punti 1) e 2) con l'importo di euro 400,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n, 689;
- per le violazioni di cui al punto 3) con l'importo di euro 50,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n, 689.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cattolica, 07/08/2021

**IL SINDACO**

GENNARI MARIANO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)